

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

**16.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1977**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione ed approvazione):</b>	
MITTERDORFER ed altri: Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1335) . . . . .	97
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	97, 98
BENEDIKTER . . . . .	98
DE GREGORIO . . . . .	98
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	98
RIZ . . . . .	98
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	98

**La seduta comincia alle 9,50.**

QUARENGHI VITTORIA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Mitterdorfer ed altri: Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1335).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mitterdorfer, Brugger, Segnana, Labor, Fosson: « Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 marzo 1977.

Poiché l'onorevole Marton mi ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna, svolgerò io stesso la relazione.

Il provvedimento tende a definire i concorsi per soli titoli, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a cattedre di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine. Si tratta di un articolo unico che detta le nor-

## VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1977

me per la formazione della graduatoria, sul quale hanno espresso parere favorevole la I e la V Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RIZ. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 prevede un sistema scolastico particolare per la provincia di Bolzano.

Per questo motivo è stato necessario adottare un provvedimento straordinario per i docenti di lingua tedesca, provvedimento che ha raccolto l'unanimità dei consensi al Senato. Prego quindi i colleghi di voler approvare il testo che è stato trasmesso.

BENEDIKTER. Vorrei solo aggiungere che il presente provvedimento non costituisce privilegio; si tratta solo di una misura atta a ristabilire la parità di diritto fra insegnanti delle scuole secondarie e medie ed a sanare una situazione giuridica del tutto particolare.

Ciò risponde ad un interesse sia amministrativo che politico; il provvedimento, infatti, tende anche a determinare un numero fisso di insegnanti in corrispondenza a quello delle scuole statali.

DE GREGORIO. Il provvedimento oggi al nostro esame tende a sanare una situazione anomala che affonda le radici nel difficile periodo post bellico, quando furono riaperte le scuole in questione.

In effetti attualmente la situazione non è semplice. Tale anomalia, causata dai ritardi dell'Amministrazione in questo settore, la dobbiamo correggere con interventi speciali, per non far sopportare ad altri le conseguenze dei ritardi stessi.

Certo non possiamo essere pienamente soddisfatti al pensiero che il meccanismo dei concorsi previsto dai decreti delegati qui trovi una deroga, anche se sappiamo che tale meccanismo non è ancora completamente realizzato per le note vicende sindacali, come pure abbiamo delle perplessità sulla valutazione del servizio prestato prima del conseguimento del titolo di studio.

Quindi motivi di incertezza esistono, però il provvedimento in esame è utile perché non ha carattere generale, e tende a risolvere situazioni speciali verificatesi nelle scuole delle minoranze linguistiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Non essendo stati presentati emendamenti, e trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà direttamente votato a scrutinio segreto:

## ARTICOLO UNICO.

I concorsi per soli titoli, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a cattedre di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica con lingua di insegnamento tedesca e delle località ladine, sono banditi, in prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le cattedre vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, escluse quelle assegnate ai docenti aventi titolo alla immissione in ruolo per effetto di leggi speciali.

A predetti concorsi sono ammessi a partecipare i docenti in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e in servizio nell'anno scolastico 1976-77 con incarico di insegnamento a tempo indeterminato. Ciascun docente può presentare domanda per la classe di concorso in cui è compreso l'insegnamento per il quale è incaricato nell'anno scolastico 1976-1977.

Le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al precedente primo comma saranno effettuate con decorrenza dal 1° ottobre 1977.

Per le cattedre di scuola media l'assegnazione di sede ai docenti vincitori dei predetti concorsi e a quelli aventi titolo alla immissione in ruolo, con effetto dal 1° ottobre 1977, ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, avverrà sulla base di una unica graduatoria per ciascun tipo di cattedra.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, saranno dettate disposizioni per la formazione delle predette graduatorie. In esse i docenti saranno iscritti sulla base della valutazione dei titoli di studio e di servizio, ivi compreso il servizio prestato anteriormente al conseguimento del titolo di studio.

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1977

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mitterdorfer ed altri:  
« Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1335).

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza, Maria Immacolata, Bianco, Bini, Borruso, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Chiarante, De Gregorio, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, Pagliai Morena, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tessari Alessandro, Trabucchi, Villari, Zoso.

**La seduta termina alle 10,05.**

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO